

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione e della sosta nel tratto di via Castellana compreso tra via Tito e via Scaramuzza in occasione della manifestazione "Carnevale dei ragazzi di Zelarino" il giorno 5 marzo 2019 - integrazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 12/02/2019 sono state approvate delle iniziative/eventi nel contenitore di "Le Città in Festa -2019". Iniziative di valorizzazione e promozione dell'intero territorio comunale;
- in data 23 gennaio 2019 presso la sede del Comune di Venezia a Cà Farsetti si è tenuta la Conferenza di Servizi "Carnevale di Venezia 2019";
- nelle iniziative del "Carnevale di Venezia 2019" è inserita anche "Il Carnevale dei Ragazzi" a Zelarino nella giornata di martedì 5 marzo 2019;

Considerato che:

- con Ordinanza Dirigenziale n.105 del 19/02/2019 è stata regolamentata la circolazione in occasione della manifestazione "Carnevale dei Ragazzi di Zelarino" per il giorno 05/03/2019;
- in data 25/02/2019 si è svolto un ulteriore incontro al fine di concordare le attività inerenti l'evento;
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario integrare l'ordinanza istituendo il divieto di sosta in via Liberi dalle ore 13:45 alle ore 18:00;

Riconosciuto che dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione;

Visti:

- l'incontro tecnico tenutosi il 25/02/2019;
- il verbale dell'incontro tecnico del 07/02/2019 prot. n.86907 del 19/02/2019;
- il parere favorevole espresso dalla Società ACTV S.p.A. in sede dell'incontro tecnico del 07/02/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1 di integrare il punto 1 dell'Ordinanza Dirigenziale n.105 del 19/02/2019 secondo le seguenti disposizioni:

1.1 di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in via Liberi dalle ore 13:45 fino alle ore 18:00 in via Liberi;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 05/03/2019.

In caso di mancato svolgimento della manifestazione a causa di condizioni meteo avverse, la stessa è prevista per la giornata di domenica 10 marzo 2019. In tale evenienza la presente regolamentazione deve intendersi pienamente vigente, con le stesse condizioni e prescrizioni previste per il giorno 5 marzo 2019.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

L'inosservanza di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punita ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 26 febbraio 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente

(*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.